

Publicato il 04/06/2020

**N. 05913/2020 REG.PROV.COLL.  
N. 05778/2019 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Prima Quater)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 5778 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da

-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Riccardo Veltri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Ministero dell'Interno - Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio;

***per l'annullamento, previa sospensiva,***

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

1. del Decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.3.19/5429 del 13.03.2019, pubblicato in data 15.03.2019 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4<sup>a</sup> Serie Speciale - Concorsi ed Esami, con cui è stato avviato il procedimento finalizzato all'assunzione di n. 1851 allievi agenti della Polizia di Stato, di cui all'art. 11, co. 2-bis, del D.L. n. 135/2018,

conv. dalla L. n. 12/2019, il quale richiama ed applica retroattivamente i nuovi requisiti di assunzione previsti dal Decreto Ministeriale 13 luglio 2018, n. 103 per la nomina ad allievo agente e ad allievo agente tecnico della Polizia di Stato;

2. nei limiti d'interesse dell'odierna ricorrente, delle seguenti Tabelle richiamate nel suddetto Decreto e pubblicate in pari data: Tabella A: soggetti che risultano in possesso dei nuovi requisiti attinenti all'età e al titolo di studio; Tabella B: soggetti esclusi dal procedimento, avendo superato il previsto limite di età, anche tenendo conto del diritto all'elevazione; Tabella C: soggetti che non possono considerarsi certamente esclusi dalla procedura di assunzione, per i quali è necessario procedere alla verifica dei requisiti (art. 4 del Decreto);

3. del Decreto n. 333-B/12D.3.19 del Capo della Polizia del 19.04.2019 e dei suoi allegati, con cui è stata successivamente disposta la convocazione agli accertamenti dell'efficienza fisica e dell'idoneità fisica, psichica ed attitudinale dei predetti n. 1851 allievi agenti della Polizia di Stato;

4. per quanto occorrer possa, del Decreto Ministeriale 13 luglio 2018, n. 103, con cui il Ministero dell'Interno ha stabilito (art. 2, comma 1) che “La partecipazione al concorso pubblico per la nomina ad allievo agente e ad allievo agente tecnico della Polizia di Stato è soggetta al limite massimo di età di anni ventisei”;

5. di ogni altro atto lesivo precedente, conseguente, successivo e consequenziale e/o comunque connesso alla modifica dei requisiti di accesso di cui sopra, ancorché attualmente non conosciuto.

e con i motivi aggiunti:

del Decreto del Capo della Polizia n. 333-b/12D.3.19 del 06 giugno 2019 pubblicato nella medesima data, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4<sup>a</sup> Serie Speciale – Concorsi ed Esami, con il quale è stata disposta la convocazione agli accertamenti dell'efficienza fisica e dell'idoneità fisica, psichica ed attitudinale di ulteriori soggetti ricompresi

nella fascia di voto 8,750 – 8,250 decimi della graduatoria della prova scritta del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato, interessati al procedimento finalizzato all'assunzione di 1851 allievi agenti della Polizia di Stato e dei relativi allegati nn. 1,2,3,4.

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 29\11\2019 :

- del Decreto del Capo della Polizia n. 333-b/12D.3.19/23922 del 13 Agosto 2019 pubblicato nella medesima data, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4<sup>a</sup> Serie Speciale – Concorsi ed Esami, con il quale è stato approvato:

- l'elenco generale degli aspiranti che risultano in possesso dei requisiti di cui all'art. 11, comma 2 bis, del decreto legge 14 dicembre 2018 n. 135, convertito con modificazioni dalla Legge 11 febbraio 2019 n. 12 per l'assunzione di 1851 allievi agenti della Polizia di Stato, contenuto nell'allegato n.1 che ne costituisce parte integrante;

- l'elenco finale dei 1851 aspiranti che devono essere avviati al prescritto corso di formazione per allievi agenti della Polizia di Stato contenuto nell'allegato n. 2 che ne costituisce parte integrante.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 26 maggio 2020 il Cons. Mariangela Caminiti;

*Considerato che*

- con ricorso introduttivo la sig.ra -OMISSIS- ha impugnato, chiedendone l'annullamento, il decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.3.19/5429 del 13.3.2019, con cui è stato avviato il procedimento per l'assunzione di 1.851 allievi agenti della Polizia di Stato mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta di esame del precedente concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti di cui all'art. 1, co. 1, lett. a), del

decreto del Capo della Polizia del 18.5.2017; nonché il decreto n. 333-B/12D.3.19 del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 19.4.2019, con il quale è stata disposta la convocazione agli accertamenti dell'efficienza fisica e dell'idoneità fisica, psichica e attitudinale dei soggetti interessati al predetto procedimento finalizzato all'assunzione di 1.851 allievi agenti della Polizia di Stato e gli elenchi di cui agli Allegati 1 e 2 al predetto decreto, ed inoltre ha gravato gli altri atti indicati in epigrafe nella parte in cui la escludono dalla successiva fase per asserita carenza dei requisiti attinenti all'età;

- il Ministero intimato si è costituito in giudizio in resistenza opponendosi al gravame;

*Considerato che*

- con successivo atto recante motivi aggiunti, notificato all'Amministrazione resistente, parte ricorrente ha impugnato il Decreto del Capo della Polizia n. 333-b/12D.3.19 del 6 Giugno 2019 con il quale è stata disposta la convocazione agli accertamenti dell'efficienza fisica e dell'idoneità fisica, psichica ed attitudinale di ulteriori soggetti ricompresi nella fascia di voto 8,750 – 8,250 decimi della graduatoria della prova scritta del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato, interessati al procedimento finalizzato all'assunzione di 1851 allievi agenti P.S. e dei relativi allegati nn. 1,2,3,4, chiedendone l'annullamento;

- con ordinanza n.5263 del 2019 la ricorrente è stata ammessa con riserva alle prove di accertamento dei requisiti di cui all'art. 6, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 335/1982 ed è stato ordinato alla stessa di provvedere all'integrazione del contraddittorio con notifica del gravame per pubblici proclami, fissando per la trattazione del merito l'odierna udienza; adempimento eseguito da parte ricorrente con deposito della documentazione;

- con successivo atto recante motivi aggiunti, notificato all'Amministrazione intimata, parte ricorrente ha impugnato il decreto del Capo della Polizia n. 333-b/12D.3.19/23922 del 13 Agosto 2019 pubblicato nella medesima data, contenente l'elenco degli aspiranti da avviare al corso di formazione, costituente graduatoria definitiva del concorso in esame, deducendo motivi di illegittimità derivata ed ha chiesto di poter essere autorizzata a provvedere alla notifica del nuovo gravame mediante pubblici proclami tramite la pubblicazione sul sito internet dell'Amministrazione, tenuto conto dell'elevato numero dei soggetti potenzialmente interessati agli atti del giudizio, la cui anagrafica non è stata oggetto di pubblicazione; alla camera di consiglio del 16 dicembre 2019 il difensore di parte ricorrente, come risulta dal verbale, ha dichiarato la rinuncia alla misura cautelare da parte della sua assistita;

*Ritenuto*

- di dover disporre che parte ricorrente provveda all'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti candidati ammessi al corso di formazione di cui all'elenco allegato al decreto del 12 agosto 2019 - impugnato con l'atto recante motivi aggiunti depositati in data 29.11.2019 - a mezzo di notifica per pubblici proclami mediante la pubblicazione sul sito web della resistente Amministrazione di un sunto dell'intero gravame, degli estremi del presente provvedimento, nonché dell'indicazione dei controinteressati come individuati;

- di assegnare, per l'esecuzione dell'incombente, a pena di improcedibilità del gravame, il termine perentorio di giorni 40 dalla comunicazione ovvero dalla notificazione, se anteriore, della presente ordinanza, con deposito della relativa prova entro il termine perentorio di 20 giorni decorrenti dal primo adempimento;

*Ritenuto*

di fissare per la trattazione della causa la udienza pubblica del 3 novembre 2020, manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) ORDINA alla parte ricorrente di provvedere all'integrazione del contraddittorio nei modi e termini di cui in parte motiva.

FISSA per la trattazione della causa la udienza pubblica del 3 novembre 2020.

MANDA alla segreteria per gli adempimenti di competenza.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2020 tenutasi mediante collegamento da remoto, in videoconferenza, secondo quanto disposto dall'art. 84, comma 6, del D.L. 17 marzo 2020, n.18 del 2020, conv. con mod. in Legge 24 aprile 2020, n. 27 e dal decreto presidenziale n. 67 del 19 marzo 2020, con l'intervento dei magistrati:

Mariangela Caminiti, Presidente FF, Estensore

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere

Antonio Andolfi, Consigliere

**IL PRESIDENTE, ESTENSORE**  
**Mariangela Caminiti**

**IL SEGRETARIO**

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.